

FONDAZIONE
OPERE ASSISTENZIALI “MONS. CALANDRI” - ONLUS

STATUTO



TITOLO I: ORIGINE, STATO GIURIDICO, SCOPO, PATRIMONIO, SERVIZI

Art. 1 - ORIGINE

La Fondazione “Opere Assistenziali Mons. Calandri”, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza denominata “Opere Assistenziali Unificate Mons. Calandri”, è nata dalla fusione delle due Istituzioni operanti nel Comune di Boves: l’Ospedale Civile di Boves e la Casa di Riposo Mons. Calandri; fusione autorizzata dalla Giunta Regionale con la delibera n. 46 – 17783 del 15 dicembre 1982.

L’OSPEDALE CIVILE di Boves trae le sue origini da due Confratrie denominate Confratria del Santo Spirito e Confratria di Santa Brigida che avevano per scopo l’incarico della assistenza caritativa e sanitaria sotto forme diverse ai poveri del Comune.

Le due Confratrie si convertirono nel 1721 in Congregazione di Carità in quanto il Regio Editto del 19 maggio del 1717 del Re Vittorio Amedeo II intitolato “la mendicizia sbandita” ordinava l’istituzione di un Ospedale di Carità o di una Congregazione di Carità in tutte le città, avente per scopo di “...educare utilmente tutti i poveri mendicanti del luogo, dar loro la sussistenza necessaria per vivere e così, da oziosi e inutili a se stessi e gravosi al pubblico, renderli virtuosi e giovevoli a sovvenire le famiglie vergognose..”.

Si costituì quindi la Congregazione di Carità la quale, subentrata alle due Confratrie nella esplicazione della loro azione elemosiniera, ne adottò pure i criteri di erogazione dei sussidi ai poveri e, fino al 1792, non si rilevano varianti sensibili ad eccezione della tendenza col provvedere ad alcune visite mediche ad ammalati poveri a domicilio e la somministrazione di medicinali.

L’esigenza di un ospedale emergeva sempre più e alcuni legati del 1792 di don Giovanni Battista Giraud e di Galizio Bartolomeo a “condizione che entro dieci anni venisse eretto l’Ospedale ed in difetto fosse nullo il legato”, e altre promesse di lasciti, “che sarebbero stati fatti quando si fossero veduti iniziati i lavori”, convinsero la Congregazione di Carità che con deliberazione del 30 settembre 1792 stabilì la erezione di un Ospedale.

Stante i rivolgimenti politici e l’occupazione del Piemonte da parte del Governo Francese, l’acquisto di un fabbricato si protrasse per dieci anni e soltanto nel 1802 il 15 ottobre si acquistò un fabbricato in Valgea, ad un piano solo ma con un ampio giardino, dalla Sig.ra Anna Pesce. La casa con cinque camere e la capacità di dodici letti diede inizio all’Ospedale di Boves per opera della Congregazione di Carità e con le tante modificazioni ed ampliamenti in epoche diverse è la stessa che rappresenta attualmente l’Ospedale.

Ebbe così inizio l’Ospedale per opera della Congregazione di Carità, con lasciti, fondi propri e offerte destinate da benefattori.

L’Ospedale conservò la finalità di ricoverare e curare i malati poveri di Boves fino al 1913, anno in cui fu approvato un nuovo Statuto che estese la possibilità di assistere anche i non residenti paganti.

Cessata l'attività della Congregazione di Carità nel 1939, l'Ospedale per quanto riguarda la gestione, pur con separato bilancio, all'art. 11 dello Statuto si affidava agli Organi di Amministrazione dell'esistente Ospizio Cronici.

La finalità è stata conservata, con i relativi adeguamenti strutturali e gestionali, fino alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con la legge 833 del 23 dicembre 1978 e succ. e al trasferimento della attività sanitaria alla U.S.S.L. n° 60 dal 1° gennaio 1987.

La CASA DI RIPOSO MONS. CALANDRI, all'origine chiamata Ospizio Cronici, trae le sue origini dal corpo stesso dell'Ospedale Civile e dal Sig. Roatta Antonio, di Chiusa Pesio, venuto a Boves per esercitare il lavoro della tintura dei filati, il quale, con lascito testamentario in data 14 luglio 1881, lasciò i suoi modesti risparmi, lire 8.000, per la fondazione di un letto per un cronico nell'Ospedale di Boves.

La Congregazione di Carità che amministrava l'Ospedale, per evitare la presenza nello stesso caseggiato di malati guaribili e cronici inguaribili, preferì devolvere la somma ereditata a Mons. Calandri, Parroco di Boves, perché erigesse un Ospizio per cronici autonomo e indipendente. Nel 1882 il 19 aprile con atto notarile Mons. Calandri acquistò una casa situata all'angolo della via del Palazzo Comunale, l'attuale via Marconi e con lavori di adattamento nell'autunno accolse i primi 16 ospiti; successivamente riuscì ad acquisire altri due fabbricati confinanti verso l'attuale piazza Mottini per alloggiare circa 60 ospiti.

Con Regio Decreto del 10 ottobre 1885 l'Ospizio Cronici ottenne il riconoscimento in Ente Morale con personalità giuridica e venne destinato a raccogliere gli infermi di malattie croniche, come anche quelli che per difetti fisici fossero inabili al lavoro purché bovesani o residenti da almeno dieci anni, come previsto dallo Statuto Organico approvato.

All'art. 5 dello Statuto si definiva il Consiglio di Amministrazione "l'Ospizio è retto da una Amministrazione composta di cinque Membri nominati fra i Sig. Azionisti dell'Ospizio dal Corpo degli Azionisti stessi, radunati appositamente in Assemblea Generale non più tardi del mese di novembre di ciascun anno".

Nel 1924 iniziarono le trattative per l'acquisto in via Rivoira di Villa Perucca che con opportuni lavori di ampliamento venne destinata a nuova sede; il 24 agosto 1925 i Cronici lasciarono i locali presso il Pelerin di piazza dell'Olmo per trasferirsi nella nuova definitiva casa.

Le analoghe finalità di raccogliere, ricoverare e mantenere persone di ambo i sessi, affette da malattie croniche o inabili al lavoro verranno ribadite negli Statuti Organici approvati con R.D. 29 gennaio 1909 e con D.P.R. 28 marzo 1967.

Successivamente alla fusione dei due Enti la Casa di Riposo Mons. Calandri, nella sede ubicata in Boves piazza S. Giovanni Bosco 1, ha mantenuto il suo modello organizzativo di struttura per anziani con il costante riordino gestionale e strutturale, in adeguamento alle normative regionali e nazionali che si sono succedute per offrire un servizio di qualità alle esigenze degli ospiti.

Art. 2 - DENOMINAZIONE, STATO GIURIDICO E SEDE

Ai sensi del D. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008, in ottemperanza alla determinazione della Regione Piemonte – Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia - n. 24 dell'8 febbraio 2013, l'Ente è stato ricondotto al regime di diritto privato, con iscrizione in data 28/02/2013 al n. 1114 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche.

A seguito di tale provvedimento regionale di privatizzazione, l'Ente è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e si configura altresì come Onlus.



La Fondazione opera con il nome di “Opere Assistenziali Mons. Calandri – organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ed ha sede in Boves, piazza San Giovanni Bosco 1; nell'ambito della Regione Piemonte l'Ente potrà definire sedi operative diverse.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di “Opere Assistenziali Mons. Calandri ONLUS”. Ha altresì l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS”.

In conformità alle sue origini, alle sue tradizioni e nel rispetto delle volontà di Mons. Calandri, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza enunciati nell'art. 38 della Costituzione.

Art. 3 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale aventi lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie, a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, portatrici di disabilità fisiche o psichiche, in condizioni di non autosufficienza e di disagio economico, e le attua attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi sia di tipo residenziale, semiresidenziale in regime diurno, domiciliare, di pronto intervento, da erogare direttamente, o in regime di convenzione o accordi con enti pubblici e privati.

La Fondazione svolge la propria attività con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani e persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, in via connessa e accessoria alle attività istituzionali, l'Ente potrà

- promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della eventuale gestione associata di servizi e presidi;
- sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, associazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'ente;
- riconoscere e valorizzare la funzione e l'opera del volontariato locale prevedendone l'apporto e coordinando attività formative e di promozione;
- promuovere mediante convegni, conferenze, momenti di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- promuovere l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio in cui opera;
- promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla famiglia, prima comunità di persone, mediante i servizi integrati, domiciliari e territoriali.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Ente persegue il massimo coinvolgimento della comunità e delle Istituzioni; in particolare si darà attuazione ai modelli organizzativi, gestionali e strutturali previsti dalle normative regionali vigenti.

Art. 4 - PATRIMONIO

Per il conseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile Casa di Riposo situato in Boves, piazza S. Giovanni Bosco n. 1, in cui viene svolta l'attività istituzionale prevalente, censito a Catasto al Foglio n° 17 particella 403 del Comune di Boves per quanto riguarda il fabbricato e pertinenze e dei mappali 269 e 512 per quanto riguarda la via di accesso alle camere mortuarie;

Fondo di dotazione disponibile costituito:

- dalla struttura sanitaria situata in Boves, corso Bisalta angolo via Castello di Godego attualmente asservita ad attività sanitaria integrata e in gestione all'ASL, censita a Catasto al Foglio 31 particella 260 del Comune di Boves;
- da un fabbricato situato in Boves via Don Cavallera n. 7 e 9 con vincolo di servitù d'uso in vita da parte dell'ospite Cavallo Teresa, censito a Catasto al Foglio 31 particella 2001



del Comune di Boves; da un lotto fabbricabile situato in Boves, via Rivoira, inserito nel PEC edilizio CG1 del vigente PRG comunale, di mq. 779, censito a Catasto al Foglio 17 particelle 2335 e 2339.

Beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Il patrimonio disponibile potrà rendersi indisponibile qualora esigenze di servizi si rendessero necessarie per il conseguimento dei fini statutari.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, con osservanza della lettera d), comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - ACCESSO AI SERVIZI E MEZZI.

L'accesso ai servizi e alle prestazioni avviene secondo le procedure definite con apposito Regolamento. In ogni caso la precedenza sarà riservata a persone nate nel Comune di Boves o che vi siano residenti da almeno cinque anni.

L'ente richiede una retta o contribuzione o tariffa a seconda delle prestazioni e dei servizi, pagata dagli assistiti o da chi per essi, deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Per coloro, nati nel Comune di Boves o residenti da almeno cinque anni, le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultassero disagiate e privi di sostegno familiare, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione potrà prevedere delle riduzioni.

In casi eccezionali di assoluta povertà e indigenza, qualora mancassero le contribuzioni integrative di Enti assistenziali e comunali si provvederà, nel rispetto delle antiche tradizioni e dei valori insiti nelle tavole di fondazione, secondo i valori cristiani della "Provvidenza".

L'Ente pertanto trae i mezzi necessari per l'attività:

- dal reddito del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- dai proventi, lasciti e donazioni e offerte di qualsiasi natura;
- dalle rette mensili o contribuzioni o tariffe a seconda delle prestazioni e dei servizi pagate dagli assistiti o da chi per essi, persone o enti a titolo di concorso al costo dei servizi, anche avvalendosi del regime di convenzione con il SSR.

TITOLO II : ORGANI DELLA FONDAZIONE L' ASSEMBLEA DEI SOCI BENEFATTORI

Art. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE.

Sono Organi dell'Ente:

1. L'Assemblea dei Soci Benefattori;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Il Direttore e il Vice-direttore;
5. Il Revisore dei conti.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI BENEFATTORI

Viene istituito un apposito Libro dei Soci Benefattori.

Nel Libro vengono iscritti tutti coloro:

- che ne facciano richiesta;
 - che abbiano compiuta la maggior età ;
 - che versino una quota annuale stabilita dall'Assemblea e comunque non inferiore a euro 50.
- L'iscrizione nel libro dovrà essere accolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Benefattori.

Ai Soci Benefattori viene richiesto di condividere e collaborare al miglior raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Viene meno la condizione di Socio Benefattore nei casi:

- di decadenza per il non versamento della quota annuale;
- di dimissioni volontarie;
- di esclusione conseguente a comportamenti in contrasto con gli obiettivi dell'Ente.

Art. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI BENEFATTORI

Le competenze dell'Assemblea dei Soci Benefattori sono:

- l'elezione fra i Soci Benefattori di un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- esprimere pareri sulle attività e proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative per il raggiungimento di obiettivi qualificanti per l'Ente stesso;
- esprimere pareri sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e nel caso di estinzione e di devoluzione del patrimonio dell'Ente stesso;
- determinare l'aumento o la modifica della quota benefica annuale;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione dei Soci e la cancellazione dal Libro dei Soci Benefattori.



Art. 9 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI BENEFATTORI

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso scritto da recapitare ai Soci Benefattori almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti nel Libro. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La deliberazione per la nomina del membro nel Consiglio di Amministrazione è assunta a scrutinio segreto.

Sono ammesse le deleghe: ciascun Socio Benefattore non può essere portatore più di due deleghe.

TITOLO III : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

È membro di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Bartolomeo di Boves.

Gli altri membri sono così designati:

- Due membri nominati dal Comune di Boves;
- Un membro nominato dall'Assemblea dei Soci Benefattori;
- Un membro nominato dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Boves;
- Un membro nominato dal Consiglio Pastorale della Vicaria di Boves;
- Un membro nominato dall'Associazione di volontariato "Casa" operante nella Casa di riposo.

I Consiglieri presteranno gratuitamente la loro attività nel Consiglio di Amministrazione e a qualsiasi titolo non percepiranno alcun emolumento.

Sono nominati Consiglieri persone che non si trovino in condizioni di incompatibilità secondo le norme vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vicepresidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un successivo quinquennio una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Parroco pro tempore, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico per cause diverse di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla sostituzione. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo sono dichiarati decaduti.

Il membro indicato dall'Assemblea dei Soci Benefattori qualora venga escluso dal Libro dei Soci Benefattori decade automaticamente dal Consiglio di Amministrazione e i Soci Benefattori riuniti in Assemblea provvederanno alla sostituzione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso i soggetti titolari delle nomine, su richiesta del Parroco pro tempore quale membro di diritto, provvederanno, nel termine di 15 giorni alla nomina di un nuovo consiglio.

Art. 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- il bilancio economico di esercizio;
- la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e organizzate dall'Ente ordinariamente ed in via continuativa.

Sono inoltre di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi non delegabili:

1. la modifica del presente statuto e l'adozione degli atti conseguenti con la presenza e il voto favorevole di almeno 5 membri tra i quali il Parroco pro-tempore quale membro di diritto;
2. la nomina del Direttore e del Vice-direttore dell'Ente, secondo le disposizioni da stabilirsi in apposito Regolamento;
3. la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore e Vice-direttore;



4. l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Ente e dei Regolamenti e la determinazione della dotazione organica del personale dell'Ente, su proposta del Direttore e del Vice-direttore;
5. le determinazioni per l'esecuzione di opere e nuovi servizi oltre l'attività ordinaria dell'Ente;
6. l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari e l'apposizione di vincoli, limitazioni o ipoteche patrimoniali;
7. la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari;
8. l'accettazione di donazioni e lasciti e le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;
9. la promozione, in accordo con i soggetti pubblici o privati operanti nel settore dei servizi alla persona, di iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Ente con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
10. la richiesta di estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza e il voto favorevole di almeno 5 membri tra i quali il Parroco pro tempore quale membro di diritto.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede dell'Ente od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso deve essere riunito: in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio economico dell'esercizio dell'anno precedente; in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, anche mediante posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata anche in via telefonica.

Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, purché l'ammissione sia accettata dall'intero Consiglio.

Il Direttore e il Vice-direttore partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo un parere consultivo e di conformità alla legge e allo Statuto degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza espressione di voto, esperti interni o esterni all'Ente, su problemi specifici di loro competenza.

Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Le modalità di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto. Una volta in carica essi rispondono esclusivamente nei confronti dell'Ente, essendo comunque esclusa ogni tipo di rappresentanza dei Soggetti che li hanno nominati.

Art. 13 - SEDUTE E VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno quattro Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le decisioni indicate ai punti 1 e 10 dell'art. 11 per i quali è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno 5 membri, tra i quali il Parroco pro tempore quale membro di diritto. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce. Per i punti 1 e 10 dell'art. 11 dovrà essere richiesto il parere consultivo, non vincolante, all'Assemblea dei Soci Benefattori.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Ciascun Consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o dal Vice-direttore. Qualora necessario, la seduta può essere verbalizzata da un amministratore che non sia il Presidente o chi ne fa le veci.

Il Direttore, o il Vice-direttore, compilano i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito fascicolo delle adunanze e che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.



TITOLO IV: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10 ed ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio e di fronte a terzi.

Spetta inoltre al Presidente:

1. convocare l'Assemblea dei Soci Benefattori e convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
2. vigilare sull'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento delle attività dell'Ente, nel rispetto dei pareri e delle proposte avanzate dall'Assemblea dei Soci Benefattori;
3. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
4. mantenere i rapporti istituzionali con i Comuni e altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;
5. eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto;
6. comunicare ai soggetti preposti alla nomina dei membri, tre mesi prima della naturale scadenza degli stessi dal Consiglio di Amministrazione, la data del loro fine mandato per l'avvio delle procedure di nomina di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

TITOLO V: ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE E VICE- DIRETTORE

Art. 15 - IL DIRETTORE e VICE-DIRETTORE

Il Direttore assume la responsabilità gestionale dell'Ente nei limiti e con i poteri determinati nella deliberazione di nomina, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In sua assenza le competenze sono assunte dal Vice-direttore

Il Direttore e Vice-direttore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. I requisiti necessari per la nomina sono indicati in apposito Regolamento e devono tuttavia rispondere a criteri di professionalità e di esperienza qualificata di almeno tre anni nei settori di attività dell'Ente e possedere l'attestato di abilitazione professionale regionale.

Al momento della trasformazione in soggetto giuridico privato, l'Ente ha già in dotazione organica un Direttore e un Vice-direttore, assunti con contratto a tempo indeterminato, ai quali non si applicano le norme di nomina previste nel presente Statuto.

Il Direttore e il Vice-direttore non possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Ente senza autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Direttore e al Vice-direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Ente e in particolare:

1. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione ed eseguire le decisioni di competenza assunte dal Consiglio ;
2. redigere e sottoporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio;
3. formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di determinazione delle rette, delle tariffe e delle contribuzioni relative ai costi dei servizi e delle prestazioni o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e organizzate dall'Ente ordinariamente ed in via continuativa, ovvero per l'erogazione di servizi particolari;
4. dirigere il personale dell'Ente, assegnandolo a specifici compiti;
5. adottare, nel rispetto delle direttive formulate dall' Amministrazione e dei pareri espressi dall'Assemblea dei Soci Benefattori i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività dell'Ente e l'efficacia dei servizi erogati;
6. gestire i rapporti con le ditte incaricate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi;
7. gestire le procedure di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;
8. fungere da segretario e redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci Benefattori;
9. provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



TITOLO VI: REVISORE DEI CONTI

Art. 16 - IL REVISORE DEI CONTI

La revisione economico-finanziaria dell'Ente è affidata ad un Revisore dei conti scelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che presenti, da apposito curriculum, comprovata competenza di almeno dieci anni per funzioni analoghe disimpegnate in enti locali e aziende pubbliche o private. Il compenso del Revisore è determinato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'atto di nomina.



Il Revisore dei conti dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo anno successivo a quello di nomina; è riconfermabile per un solo mandato.

Il Revisore dei conti è revocabile anticipatamente per inadempienza. Per la sua nomina si applicano le cause di incompatibilità previste dal codice civile per il collegio sindacale delle società di capitali.

Non può ricoprire il ruolo di Revisore dei conti chi abbia ricoperto la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il Revisore dei conti partecipa, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprime il proprio parere consultivo su specifiche questioni.

Il Revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:

1. collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
2. vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e predisponde la relazione sul bilancio di esercizio;
3. provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della regolare tenuta della contabilità.

TITOLO VII: NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'ente è obbligato alla formazione del bilancio o rendiconto annuale. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto divieto di dare beni o prestare servizi agli amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l'Ente o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità scelti dal Consiglio di Amministrazione ed è regolato da apposito contratto.

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, il Regolamento recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONE FINALE

Art. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, indicherà nella deliberazione uno o più commissari liquidatori, determinandone i poteri e detta deliberazione sarà seguita dal provvedimento di dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità regionale, ai sensi dell'art. 27 del C.C..

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del libro primo, titolo secondo, del codice civile.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

L'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica sino alla naturale scadenza del proprio mandato.

Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto deliberativo in data 27 novembre 2012.

Ai sensi del Decreto legislativo n.165 del 30/03/2001, dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008, e in ottemperanza alla determinazione della Regione Piemonte – Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia - n. 24 dell'8 febbraio 2013, l'Ente è stato ricondotto al regime di diritto privato, con iscrizione in data 28/02/2013 al n. 1114 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche.

A seguito di tale provvedimento regionale di privatizzazione, l'Ente è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e si configura altresì come Onlus.

La modifica dello Statuto funzionale al riconoscimento della qualifica di Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - è avvenuta con Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 22 novembre 2013 a rogito Notaio Pilepich di Boves, registrato a Cuneo il 10 dicembre 2013 al n° 10286.

